

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV; decisione 29 luglio 1942, Pres. ROCCO P., Est. ARU; **Marchese** (avv. CASAMASSIMA, SARDO) c. **Ministero dell'Interno** (avv. dello Stato).

Matrimonio — Razza — Matrimonio di cittadino con persona straniera — Autorizzazione ministeriale — Provvedimento del Ministro — Ricorso al Consiglio di Stato — Proponibilità (R. d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 sulla difesa della razza, art. 2 e 26; L. 13 luglio 1939 n. 1024, art. 5).

Matrimonio — Razza — Nazionalità — Matrimonio di cittadino con persona di nazionalità straniera — Autorizzazione ministeriale — Impugnativa — Questione pregiudiziale circa la nazionalità — Competenza giudiziaria (R. d.l. 17 novembre 1938, sulla difesa della razza, art. 2 e 3; t. u. sul Consiglio di Stato, 26 giugno 1924, n. 1054, art. 28).

L'esclusione di ogni ricorso contro i provvedimenti del Ministero dell'Interno in dipendenza del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 deve intendersi limitata agli accertamenti razziali; e pertanto è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato avverso un provvedimento relativo ad autorizzazione al matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera. (1)

Proposti innanzi al Consiglio di Stato ricorso contro un provvedimento ministeriale relativo ad autorizzazione al matrimonio di cittadino italiano con persona di nazionalità straniera, ove si discuta pregiudizialmente della nazionalità di questa persona, tale questione deve essere risolta, appunto in via pregiudiziale, dall'autorità giudiziaria. (2)

La Sezione ecc. (Omissis) — Superata la eccezione di improponibilità avanzata dalla pubblica Amministrazione, è facile, d'altra parte, rilevare come la questione relativa alla legittimità del decreto ministeriale 21 giugno 1941 non possa essere senz'altro risolta in questa sede. Abbiamo visto che il decreto ministeriale in oggetto parte dal presupposto che il Maischberger, pur avendo ottenuto la cittadinanza italiana, appartenga ancora alla nazionalità germanica; ciò che è appunto contestato dalla ricorrente.

(1) Nella prima parte della decisione si richiama la giurisprudenza, ormai consolidata in questo senso, (v. da ultimo la decisione che segue, con richiami in nota), avvertendo che nuovo argomento, se occorresse, in favore di questa soluzione può riscontrarsi nell'art. 5 L. 13 luglio 1939 n. 1024, secondo cui «è riservata esclusivamente alla competenza del ministro per l'Interno ogni decisione in materia razziale». Questa norma, che ha valore di interpretazione autentica dell'art. 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1938 n. 1728, sebbene dettata per escludere ogni dubbio sulla possibilità che delle questioni razziali, che si presentano come pregiudiziali ad altra controversia, possa conoscere l'autorità giudiziaria (dubbio che era stato risolto alternativamente dall'App. Torino, 5 maggio 1939, *Foro it.*, 1939, I, 915), vale anche a delimitare le materie riservate esclusivamente al Ministero dell'Interno con esclusione di ogni ulteriore rimedio al sensi dell'art. 28 cit.

(2) Sulle questioni pregiudiziali di stato o di capacità che, proposte nei giudizi amministrativi, sono riservate alla autorità giudiziaria, v. da ultimo la decisione che segue e la relativa nota di U. FORRI.

Nel caso in esame la soluzione accolta sembra impeccabile, in quanto, come il Collegio rileva, la questione pregiudiziale verte sulla capacità in ordine allo *ius connubii*, quale che sia il significato che voglia darsi all'espressione «nazionalità» usata nel regio decreto-legge 27 novembre 1938 n. 1728. Sul quale ultimo punto possono esservi delle incertezze. V. al riguardo, DEBNI, *Personae fisiche*, nel *Trattato del Vassalli*, vol. II, tomo 1^o, pagine 48 e segg.; FERRARA (F.), *Diritto delle persone e di famiglia*, Napoli 1941, pag. 22; LESSONA, *Istituz. di dir. pubbl.*, 6^a ed., Roma, Soc. ed. del «Foro italiano», 1939, pag. 76; PUGLIATTI, *Istituz. di dir. civ.*, II, 3, Milano 1939, pag. 83-84. E per una minuta indagine sul significato di «nazionalità» nella nostra terminologia legislativa: FEROSITO, *Lo Stato e la nazione italiana*, in *Arch. di dir. pubbl.*, 1937, pag. 410 e segg.

Dalla questione generale sulla esistenza o meno nel sistema del regio decreto-legge n. 1728 di un *tertium genus* giuridicamente rilevante, la «nazionalità», accanto alla «cittadinanza» e alla «razza», questione sollevata dal patrocinio del Ministero resistente, discende, nella specie, una questione sulla capacità più o meno piena ed incondizionata del Maischberger in ordine allo *ius connubii*. Per poter stabilire se nel caso in esame esistesse da parte del Ministero dell'Interno il vizio di assoluta incompetenza e di eccesso di potere lamentato dalla ricorrente, è necessario, infatti, che venga pregiudizialmente accertato se il Maischberger si trovasse o meno in quelle condizioni di capacità matrimoniale che trovano il loro regolamento negli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Considerato che la pronuncia sulle questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui è riservata dall'art. 30 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, in ogni caso alla competenza della autorità giudiziaria, e che non è possibile risolvere, per i sopraesposti motivi, le questioni relative alla legittimità del decreto impugnato se non si risolve, pregiudizialmente, dalla autorità giudiziaria la questione relativa alla capacità del Maischberger in ordine allo *ius connubii*.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV; decisione 16 giugno 1942; Pres. ROCCO P., Est. VETRANO; **Pubini** (Avv. BROSI, CALAMANDREI) c. **Ministero dell'Interno** (Avv. dello Stato).

Israeliti — Provvedimenti del Ministero dell'Interno in materia razziale — Esclusione di ogni ricorso — Limiti — Fattispecie (R. d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, provvedimenti per la difesa della razza italiana, articoli 14 e 26).

Israeliti — Giustizia amministrativa — Provvedimento impugnabile — Provvedimenti del Ministero dell'Interno — Provvedimenti diversi dall'accertamento razziale — Carattere di atti del potere politico — Insussistenza (T. u. sul Consiglio di Stato, 26 giugno 1924, n. 1054, art. 31; R. d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, provvedimenti per la difesa della razza italiana, art. 14).

Competenza civile — Giustizia amministrativa — Ricorso alla giurisdizione amministrativa — Domanda relativa a questione concernente lo stato o la capacità di privati individui — Pregiudiziale accertamento circa tale carattere — Pronuncia riservata all'autorità giudiziaria — Sospensione del giudizio innanzi al giudice amministrativo (T. u. sul Consiglio di Stato, 26 giugno 1924, n. 1054, art. 28; t. u. sulla Giunta prov. amm., 26 giugno 1924, n. 1058, art. 3).

La disposizione dell'art. 26 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, che rimette alla decisione del Ministero dell'Interno la risoluzione di ogni questione relativa all'applicazione del decreto stesso (escludendo ogni ulteriore gravame, in via amministrativa o giurisdizionale), riflette soltanto le questioni relative alla determinazione della razza di singoli individui. (1)

La disposizione dell'art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (che esclude ogni gravame, in via amministrativa o giurisdizionale contro il provvedimento del

(1) Come la decisione ricorda, questo punto era già pacifico presso tutte le magistrature (v. l'osservazione di A. C. JEMOLO, in *Foro it.*, 1941, III, 249), ad eccezione di un discordante atteggiamento della giurisprudenza della Corte dei conti (v. *Foro it.*, 1941, III, 92). La soluzione, già quasi unanimemente accolta, cui si attiene anche la decisione annotata, è ora approvata anche dalla Corte Suprema (sent. 3 luglio 1942 n. 1870, nella parte I di questo volume, col. 817, con nota di richiami).